

**Determinazione Dirigenziale n° 1453/2020****SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1383/2020**

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "VERDE" E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/04/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 112 del 26/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al Dott. Fabio De Marco con l'affidamento al medesimo della Direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 14 ottobre 2020 e fino alla scadenza del mandato;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30/01/2020;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n.7 “Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisto di beni servizi” - Obiettivo 00331 “Acquisto di beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente nel suo complesso” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022;

Premesso che l'Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio del Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta provvede all'acquisto dei beni e servizi standardizzati necessari al funzionamento dell'Ente, tra i quali anche l'approvvigionamento di energia elettrica;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), i) e l) e dell'articolo 37, del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi “Codice”), questa Provincia esercita le funzioni di Centrale di Committenza, potendo svolgere, tra

l'altro, anche le attività riguardanti l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di Accordi Quadro per lavori, servizi e forniture, destinati a Stazioni appaltanti;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 questa Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

Dato atto che:

- la Provincia di Brescia ed il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, titolari di numerose utenze di energia elettrica, hanno avviato e sviluppato dal 2017 un percorso di cooperazione, finalizzato all'espletamento di una procedura di gara aggregata per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, rispondente alle esigenze del territorio non soddisfatte dall'offerta standardizzata delle convenzioni attivate dalle Centrali di Committenza nazionale e regionale;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 174 del 02/08/2017 è stato così approvato il primo "Progetto per lo svolgimento della procedura di gara aggregata relativa alla fornitura di energia elettrica e servizi connessi" al quale hanno aderito oltre al Comune capoluogo di provincia, alla Comunità Montana Valle Sabbia (per conto dei 25 Comuni ad essa appartenenti), anche quindici Comuni bresciani ed uno bergamasco;
- in data 5 febbraio 2018, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, indetto con determinazione dirigenziale n. 1226/2017 del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, è stato sottoscritto l'«Accordo Quadro Lotti 1 e 2 per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi»>, vigente fino 31/07/2020;

Rilevata, da parte dei tre Enti promotori, l'opportunità di realizzare un secondo progetto che, sulla base dei risultati positivi raggiunti con l'attuazione della precedente iniziativa, rappresenti uno sviluppo ulteriore del percorso di cooperazione con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei Enti aderenti sia in termini di consumi e di celerità nell'attivazione di utenze temporanee, sia in termini di assistenza mediante attivazione di un call center dedicato, sia in termini di in/formazione degli addetti sia e soprattutto in termini di sostenibilità ambientale mediante l'erogazione di energia 100% verde e l'effettuazione di audit energetici in particolare su Istituti scolastici di competenza provinciale;

Evidenziato inoltre che l'intenzione della Provincia e degli altri soggetti promotori è quella di promuovere sempre di più, nel proprio territorio ed in quello degli Enti aderenti, la cultura del "green public procurement" e, a tal fine, è stato previsto, a differenza delle tipologie di gare analoghe svolte dalla Consip e dalla centrale di acquisto regionale, l'obbligo per il fornitore di rendere disponibile "energia verde" per un quantitativo pari al 100% del quantitativo massimo contrattuale;

Richiamato il decreto del Presidente n. 66 del 5 marzo 2020 con il quale sono stati approvati il «Progetto e lo schema di accordo tra la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, per lo svolgimento della seconda procedura di gara aggregata a lotti relativa alla fornitura di energia elettrica Verde e servizi connessi»>, sottoscritto in data 30/03/2020, che si concluderà con la sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici, con un unico fornitore per ciascun lotto;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale n. 757 del 26/06/2020, previa consultazione di mercato di cui agli articoli 66 e 67 del Codice (verbali agli atti), è stata disposta l'indizione di una procedura di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii), 35 e 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzata, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo decreto, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro multilotto con un unico fornitore per lotto per la fornitura di Energia Elettrica di tipo "Verde" e

servizi connessi, da destinarsi a questa Provincia e ad Enti Locali/Enti aventi sede nel territorio della provincia di Brescia e aree limitrofe, aderenti all'iniziativa **LOTTO 1 - CIG 83463677EE, LOTTO 2 – CIG 8346372C0D**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- entro il termine di presentazione delle offerte fissato il giorno 24/08/2020 non sono pervenute offerte, pertanto la procedura è dichiarata deserta;

Rilevato che ad esito della procedura deserta, si è condotta una nuova Consultazione di mercato individuale tra gli operatori economici, ai sensi degli articoli 66 e 67 del Codice, al termine della quale, come da verbali in atti, sono state focalizzate le criticità e i fattori che hanno influito sulla mancata partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara in particolare si evidenziano la quotazione del prezzo fisso che risulterebbe non sufficientemente remunerativa per gli operatori economici e l'ammontare degli oneri per la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa;

Ritenuto che, sussistono ancora le condizioni per una riedizione della gara confermando le condizioni generali della precedente procedura di gara per quanto attiene a : requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, durata, lotti , fornitura di energia verde 100%, valore complessivo , punti tecnici e clausole contrattuali ed apportando dei correttivi riguardo allo stralcio della quotazione del prezzo fisso, alla forma del contratto di Accordo Quadro che sarà sottoscritto in modalità elettronica in forma di scrittura privata e all'aggiornamento dei valori assunti dal *PUNIndex*, per la determinazione della base d'asta, , riferendoli nei 12 mesi intercorrenti - a ritroso tra settembre 2020 e ottobre 2019 compresi pubblicati sul sito <http://mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx> , si ritiene;

Riscontrata l'inesistenza di Convenzioni attive dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ("A.R.I.A.") della Regione Lombardia relativamente alla fornitura di energia elettrica;

Evidenziato che, nell'ambito dei compiti ripartiti nell'accordo sottoscritto dai soggetti promotori, si confermano le differenze rilevate dalla precedente analisi di benchmark prezzo/qualità con riferimento alla Convenzione Energia Elettrica E17, attivata da Consip SpA, in raffronto a quelle previste nella procedura in oggetto, in particolare :

	Convenzione Energia Elettrica E17, attivata da Consip SpA	Nuova procedura di gara per la sottoscrizione di un Accordo Quadro da parte della Provincia di Brescia
Benchmarking		
Energia Verde	obbligo in capo al fornitore di rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% del massimale iniziale del lotto e facoltà degli Enti di richiedere detta opzione	obbligo in capo all'aggiudicatario contraente di fornitura di energia verde al 100%
Energy manager	Non è previsto	E' previsto
Formazione Enti	Non è prevista	E' prevista
Diagnosi energetica gratuita su alcuni edifici pubblici	Non è prevista	E' prevista
Referente operativo di fornitura	Non è previsto; la convenzione prevede solamente un call center e referente di contratto	E' previsto
Riduzione tempi di attivazione	Non è prevista	E' richiesta la disponibilità a gestire situazioni di particolare complessità ed urgenza in tempi minori rispetto a quelli standard. E' altresì prevista l'attivazione di Pod Temporanei.
Durata	la Convenzione dura 12 mesi	L' Accordo Quadro dura 24 mesi
Prezzi	E' previsto fisso e variabile, ma con obbligo per il fisso di un massimale del 50%.	E' prevista solo la quotazione del prezzo variabile.
Spread a base d'asta	I prezzi di aggiudicazione della convenzione Consip n. 17 sono	
		Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1

	<p>ampliamenti superiori a quelli attualmente contrattualizzati nel vigente Accordo Quadro, specie per l'energia verde.</p>	<p>comma 7 della legge n. 135/2012, pur non essendo strettamente obbligatorio, svolgendosi <u>una gara interamente telematica</u>, è stata comunque definita una base d'asta ridotta di almeno il 3% dei prezzi di aggiudicazione vigenti nella Convenzione Consip attualmente attiva per il lotto lombardia.</p> <p>Pertanto si avrà garanzia di ottenimento di condizioni migliori economiche rispetto alla vigente convenzione Consip.</p> <p>Inoltre si ritiene che l'utilizzo dell' AQ con delega - rispetto alla Convenzione - che garantisce maggiore certezza di fatturato ai player di mercato, possa essere una ulteriore leva per ottenere competitive condizioni di prezzo, pur in presenza di servizi aggiuntivi.</p>
Criterio di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso nell'ambito del quale il prezzo dell'energia verde (lo spread aggiuntivo) ha un peso limitato nella formula di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito del quale il prezzo dell'energia verde (lo spread aggiuntivo) ha un peso rilevante in quanto la fornitura richiesta sarà 100% verde e ciò si ritiene possa ulteriormente favorire l'ottenimento di quotazioni migliorative rispetto al prezzo di aggiudicazione Consip.

Rilevato altresì che è stata effettuata una puntuale disamina della normativa vigente che consente gli acquisti in autonomia, da cui è emerso che la procedura di gara autonoma soddisfa anche entrambe le seguenti condizioni :

- a) con riferimento alle modalità di approvvigionamento di energia elettrica, merceologia ricompresa nello specifico regime di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e come ulteriormente modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la procedura di gara in oggetto sarà condotta mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica di A.R.I.A. della Regione Lombardia, denominato "Sintel", ai sensi della L.R. n. 33/2007;
- b) il prezzo unitario a base di gara è inferiore di almeno il 3% rispetto ai prezzi di aggiudicazione della Convenzione Consip attiva EE17, lotto Lombardia, in quanto il prezzo variabile di aggiudicazione dell'edizione Consip EE17 era pari a:

$$\cdot \quad \text{Prezzo Variabile Consip EE17 (FO, F1, F2, F3)} > \text{€ } 1,56 + \text{Prezzo energia verde} > \text{€ } 1,10 = \text{€ } 2,66 > \text{Riduzione del 3\%} = \mathbf{2,58 \text{ €}}$$

Pertanto la Base unitaria di gara su cui viene richiesto a ciascun concorrente di effettuare lo sconto è la seguente :

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT:	Forniture a Prezzo Variabile [€/MWh]
	SVAR

Documento firmato digitalmente

Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione	€ 2,58
Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	
Lettera f) Altre utenze in media tensione	

Osservato che hanno aderito all'iniziativa di nr 38 Enti, oltre ai promotori (rif. Tabella 1 Sinottica Lotti dell'articolo 1 del Capitolato prestazionale), per un fabbisogno complessivo di energia elettrica nel biennio, stimato in 90 GWh. Tra gli enti aderenti vi sono diverse Comunità Montane, pertanto il totale complessivo degli enti partecipanti alla gara è pari a circa 70 amministrazioni;

Dato atto che, con l'adozione del proprio provvedimento di adesione (in atti):

- gli Enti citati hanno demandato alla Provincia di Brescia il compito di predisporre ed espletare la procedura di gara in oggetto, in autonomia, al fine di ottimizzare le condizioni tecnico-economiche complessive della fornitura e dei servizi aggiuntivi (quali flussi di fatturazione, gestione referenti e *call center*, gestione di POD temporanei, *check up* energetico ed *energy management*), anche con riferimento agli acquisti di energia verde nel quadro delle normative vigenti in materia di *green public procurement*, prevedendo l'ampliamento, per quanto possibile, in base alle condizioni di mercato, della durata della fornitura e favorendo la massima partecipazione degli operatori economici nazionali e locali;
- gli Enti citati hanno quindi delegato questa Provincia allo svolgimento delle seguenti attività:
 - eventuali variazioni qualitative a detti fabbisogni, qualora necessario, al solo fine dell'individuazione dei complessivi quantitativi da porre a base di gara e di garantire la omogeneizzazione e l'aggregazione dei dati complessivi;
 - ideazione, indizione, gestione ed aggiudicazione della procedura di gara aggregata, ivi inclusa la stipula dell'Accordo Quadro con il fornitore/i aggiudicatario/i ed il monitoraggio dell'andamento complessivo della fornitura oggetto dell'A.Q.;

Visto altresì l'elenco delle utenze predisposto dall'Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio, acquisito agli atti, nel quale sono riassunti i consumi medi annui di energia elettrica della Provincia di Brescia, dettagliati per ciascun punto di fornitura ;

Dato atto, ai sensi dell'art. 32 del Codice, che:

- la gara sarà esperita mediante una procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii), 35 e 60 del Codice e finalizzata, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo codice, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico fornitore (per ogni lotto), ed è articolata nei lotti di seguito indicati, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice ($PTOT = PT + PE = 100 = 70 + 30$) per un importo complessivo stimato posto a base di gara di € 13.800.000,00, oltre IVA :

Ø **Lotto 1** Fornitura di 62 GHw (stimati) di energia Elettrica Verde e servizi connessi, per le amministrazioni beneficiarie del Lotto 1 indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale per un importo a base d'asta pari a € 9.500.000,00 = oltre IVA;

Ø **Lotto 2** Fornitura di 28 GHw (stimati) Di energia Elettrica Verde e servizi connessi, per le amministrazioni beneficiarie del Lotto 2 indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale per un importo a base d'asta pari a € 4.300.000,00 = oltre IVA;

Documento firmato digitalmente

- l'Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
- ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna delle offerte ammesse sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- il contratto di AQ e i singoli contratti di fornitura saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ;
- ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice il valore stimato della procedura, al netto di IVA, e comprensivo di ogni opzione è pari a € 20.010.000,00 = IVA esclusa (nel dettaglio: Lotto 1 € 13.775.000,00 e Lotto 2 € 6.235.000,00);
- con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, trattandosi di mera fornitura di energia, non sono previsti rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, per la procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:

DESCRIZIONE	CIG
LOTTO 1	84825841C3
LOTTO 2	848259392E

- il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, è la Sig.ra Tiziana Orlandi, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

Rilevato che, per la parte di propria competenza, l'Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amm.va del Patrimonio sarà responsabile delle complessive attività di esecuzione del proprio contratto specifico derivante dall'Accordo Quadro ed in particolare per l'adozione degli atti amministrativi finalizzati a:

- assumere l'impegno di spesa complessivo che troverà copertura ai capitoli ed interventi riguardanti i budget delle utenze degli Esercizi 2021 e 2022;
- nominare, all'atto dell'aggiudicazione del singolo appalto, il Direttore dell'esecuzione del Contratto ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 101 del Codice ed in osservanza delle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017),
- applicare l'articolo 113 del Codice sarà applicato il "*Regolamento per la disciplina del Fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti*", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 458/2018 e modificato da ultimo con decreto n. 117/2019;
- stipulare il proprio contratto esecutivo di fornitura con il quale assumerà l'impegno contrattuale nei confronti del fornitore aggiudicatario alle condizioni previste nell'accordo quadro stipulato dalla

medesima stazione appaltante;

- gestire tutti i successivi pagamenti derivanti dal contratto esecutivo;
- assolvere agli obblighi di informazione e trasparenza, previsti dalle vigenti normative;

Preso atto che in forza dell'art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 il contributo a favore dell'ANAC è sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Ritenuto quindi, ai sensi degli articoli 32 del Codice e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di procedere all'avvio della procedura in oggetto, espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione di Azienda Regionale per l'Innovazione e degli e gli Acquisti, ARIA Spa della Regione Lombardia;

Visti il Capitolato prestazionale e i relativi n. 42 allegati tecnici (in atti : dal n 1 al n 41 - dettagli disponibili sui profili di consumo per ciascuna Amministrazione aderente al n 42 dati storici mensili relativi alla precedente edizione Gara EE 1), lo schema di Accordo Quadro, l'elenco POD della Provincia di Brescia con relativi consumi medio annui di energia, calcolati sulla base dei consumi storici anno 2019 (in atti) , l'elenco dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, i criteri di valutazione delle offerte, quali allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. n. 267/2000;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. per le suesposte motivazioni, di procedere all'indizione di una procedura di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. iii), 35 e 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzata, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo decreto, alla sottoscrizione di un Accordo Quadro multilotto con un unico fornitore per lotto per la fornitura di Energia Elettrica di tipo "Verde" e servizi connessi, da destinarsi a questa Provincia e ad Enti Locali/Enti aventi sede nel territorio della provincia di Brescia e aree limitrofe, aderenti all'iniziativa;

2. di dare atto che la procedura d'appalto è articolata nei lotti di seguito indicati, ed aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del citato decreto, (PTOT = PT + PE = 100 = 70 + 30) per un importo complessivo posto a base di gara di € 13.800.000,00, oltre IVA:

- **Lotto 1** *Fornitura di 62 GWh (stimati) di energia Elettrica Verde e servizi connessi, per le amministrazioni beneficiarie del Lotto 1 indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale per un importo a base d'asta pari a € 9.500.000,00 = oltre IVA, ;*
- **Lotto 2** *Fornitura di 28 GWh (stimati) Di energia Elettrica Verde e servizi connessi, per le amministrazioni beneficiarie del Lotto 2 indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale per un importo a base d'asta pari a € 4.300.000,00 = oltre IVA;*

3. di dare atto che :

- l'importo dell'onere della sicurezza, relativamente ad entrambe i lotti, è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);
 - in forza dell'art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 il contributo a
- Documento firmato digitalmente

favore dell'ANAC è sospeso fino al 31 dicembre 2020.

- l'Accordo Quadro avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto;
- il contratto di AQ concluso tra la Provincia di Brescia ed il soggetto aggiudicatario e i singoli contratti esecutivi di fornitura, di competenza di ciascun Ente aderente al progetto, saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- in caso di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice;
- ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna delle offerte ammesse sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 51 co 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 vige il divieto di aggiudicazione plurima fatto salvo che non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi;
- il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, è la Sig.ra Tiziana Orlandi , Istruttore Direttivo amministrativo del Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;
- al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti i seguenti CIG :

DESCRIZIONE	CIG
LOTTO 1	84825841C3
LOTTO 2	848259392E

4. di approvare la seguente documentazione di gara, quali allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che dovrà essere recepita dal disciplinare di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto:

- Ø Capitolato Prestazionale e relativi n. 42 allegati Tecnici (acquisiti agli atti);
- Ø Elenco POD della Provincia di Brescia con relativi consumi medio annui di energia, calcolati sulla base dei consumi storici anno 2019 (acquisito agli atti)
- Ø Requisiti di partecipazione alla procedura di gara
- Ø Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica
- Ø Schema di Accordo Quadro

5. Di imputare la spesa di € 2.000,00 interamente esigibile nell'anno in corso, quale eventuale costo massimo relativo alla Commissione giudicatrice, al Capitolo 1000333 Imp. 584.2020, associandola all'obiettivo n. 331 del PEG 2020/2022;

6. di dare atto che si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto di Accordo Quadro, alla eventuale aggiudicazione del singolo appalto ed alla conseguente stipula di singoli contratti applicativi e che, con il

medesimo atto, si provvederà ad impegnare la relativa spesa, per gli importi ivi stimati, compatibilmente con la disponibilità finanziaria;

7. di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal medesimo Accordo Quadro;

8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 101 del Codice ed in osservanza delle Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017), ai fini della verifica della corretta esecuzione del proprio Contratto specifico, questa Provincia provvederà, all'atto dell'aggiudicazione del singolo appalto, alla nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto;

9. di dare atto che a seguito dell'adozione della determinazione di aggiudicazione del singolo appalto, saranno quantificati e successivamente liquidati a favore dei dipendenti degli uffici a supporto del RUP e del DEC, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice;

10. di demandare all'Ufficio della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta l'assolvimento degli adempimenti conseguenti nonché all'esperimento della procedura di gara in oggetto mediante ausilio della piattaforma telematica e-procurement, denominata SINTEL messa a disposizione da A.R.I.A. SpA della Regione Lombardia;

11. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR - Sezione di Brescia nei termini di legge.

Brescia, li 21-10-2020

II DIRIGENTE
FABIO DE MARCO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Determinazione

**SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1383/2020**

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "VERDE" E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione

Favorevole

Contrario

COPERTURA FINANZIARIA LIMITATAMENTE AL CONTRIBUTO ANAC

Brescia, li 21-10-2020

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**Proposta di Determinazione Dirigenziale
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1383/2020**

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "VERDE" E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In relazione alle proprie competenze, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Brescia, li 21-10-2020

Il Responsabile
TIZIANA ORLANDI



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Proposta di Determinazione

**SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Proposta n° 1383/2020**

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "VERDE" E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Brescia, li 21-10-2020

Il Dirigente
SIMONA ZAMBELLI



Determinazione Dirigenziale n° 1453/2020

**SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA**

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "VERDE" E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

Provvedimento pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 21-10-2020 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, li 21-10-2020

Il Responsabile
FABIO DE MARCO



Capitolato descrittivo Prestazionale

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO “VERDE” E SERVIZI CONNESSI, DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E AREE LIMITROFE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI.

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

1.	OGGETTO	2
2.	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	4
	2.1 Contratti di fornitura e attivazione della fornitura.....	4
	2.1.a Modalità di Stipula dei Contratti di fornitura.....	5
	2.2 Erogazione.....	6
	2.3 Energia Verde.....	7
	2.4 Attivazione di connessioni temporanee.....	7
3.	SERVIZI CONNESSI.....	8
	3.1. Call Center /Help desk dedicato	9
	3.2. Responsabile della fornitura.....	9
	3.3. Reportistica standard alle Amministrazioni	10
	3.4. Reportistica standard alla CUC.....	11
	3.5. Reportistica di riduzione di emissione co2 equivalente	12
	3.6. Energy Manager	12
	3.7. Formazione.....	13
	3.8. Reportistica Evoluta	13
4.	PENALI.....	14
5.	APPENDICE	15



Capitolato descrittivo Prestazionale

1. OGGETTO

La Provincia di Brescia (in qualità di Sede Principale della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia), il Comune di Brescia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, titolari di numerose utenze di energia elettrica, hanno condiviso l'intenzione di sviluppare un percorso di cooperazione, finalizzato allo svolgimento di una seconda procedura di gara aggregata telematica avente ad oggetto l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, suddiviso in due lotti.

Oggetto del presente documento è quindi la disciplina della fornitura di energia elettrica verde 2^a edizione, comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi al Settore competente della Provincia di Brescia ed agli enti locali aventi sede nel territorio della provincia di Brescia ed in aree limitrofe (di seguito anche solo "Amministrazioni"), che hanno fornito apposita delega di adesione alla presente iniziativa.

La totalità della fornitura dovrà essere di tipo "verde" come meglio dettagliato nel corpo del presente Capitolato prestazionale.

La gara è suddivisa in 2 lotti così come descritto nel Disciplinare di gara. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti. E' previsto limite di aggiudicazione ad un solo lotto, fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Nelle tabelle successive si riporta il dato aggregato per ogni lotto sul fabbisogno stimato della gara.

TABELLA N. 1 - SINOTTICA LOTTI

Lotto	Quantitativo biennale stimato	Enti
LOTTO N. 1	62 GHw	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comune di Brescia 2. Comunità Montana di Valle Sabbia 3. Provincia di Brescia 4. Brescia Infrastrutture 5. Comune di Caino 6. Comune di Calcinato 7. Comune di Calvisano 8. Comune di Casto 9. Comune di Ceto 10. Comune di Chiari 11. Comune di Collebeato 12. Comune di Comezzano - Cizzago 13. Comune di Corteno Golgi 14. Comune di Gardone Riviera 15. Comune di Mairano 16. Comune di Marmentino 17. Comune di Monticelli Brusati 18. Comune di Nuvolento 19. Comune di Nuvolera



Capitolato descrittivo Prestazionale

		<ul style="list-style-type: none"> 20. Comune di Pezzaze 21. Comune di Pisogne 22. Comune di Provaglio d'Iseo 23. Comune di Quinzano d'Oglio 24. Comune di Sabbio Chiese 25. Comune di Trenzano 26. Comune di Verolavecchia 27. Comune di Villachiera 28. Comune Lodrino 29. Comunità Montana del Sebino Bresciano
LOTTO N. 2	28 GWh	<ul style="list-style-type: none"> 1. Comune di Adro 2. Comune di Botticino 3. Comune di Cellatica 4. Comune di Coccaglio 5. Comune di Concesio 6. Comune di Flero 7. Comune di Gussago 8. Comune di Mazzano 9. Comune di Nave 10. Comune di Rezzato 11. Comune di San Felice Del Benaco 12. Unione Comuni Alta Valle Camonica

Come precisato nel disciplinare, tali dati non sono vincolanti né per la CUC, né per le Amministrazioni; al contempo si segnala tuttavia che le Amministrazioni hanno fornito formale mandato alla CUC alla gestione della procedura di gara e manifestato concreto interesse ad aderire e quindi a dare esecuzione all'Accordo Quadro che sarà stipulato con i fornitori aggiudicatari, ferme rimanendo le rispettive valutazioni di merito che potranno essere svolte.

L'appendice A al presente Capitolato Tecnico riporta quindi il dettaglio delle informazioni sui consumi storici relativi al 2019 e sui punti di prelievo per ciascuna amministrazione, così come comunicato alla stazione appaltante da ciascuna di esse. Tali informazioni sono fornite a titolo puramente informativo, ciò al fine di eliminare le asimmetrie informative tra gli operatori economici e non sono vincolanti per le amministrazioni. Parimenti i dati relativi ai singoli pod sono stati ricavati dai dati storici dei fornitori e potrebbero non coincidere in tutto o in parte con i relativi valori aggregati riportati.

I punti di prelievo ed i quantitativi di energia elettrica da fornire ed erogare per ciascuna Amministrazione, sono forniti a puro scopo informativo al fine di facilitare gli operatori economici nell'elaborazione di un'offerta economica che tenga conto dei consumi storici delle Amministrazioni.

La consegna dell'energia elettrica ai punti di prelievo delle singole Amministrazioni indicati nel Contratto di Fornitura avverrà, quindi, sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente. Resta quindi



Capitolato descrittivo Prestazionale

inteso che i POD e i consumi effettivi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, saranno poi determinati in base a quanto stabilito nei medesimi Contratti di Fornitura sottoscritti ed inviati dalle singole Amministrazioni, sempre sino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale sopra indicato.

Si precisa sin d'ora che, così come riportato in appendice, per quanto di attuale conoscenza della CUC e ferme rimanendo eventuali variazioni che dovessero intercorrere fino alla stipula dei contratti esecutivi di fornitura, alle seguenti Amministrazioni:

- a) Comunità Montana Valle Sabbia
- b) Comune di Lodrino
- c) Comune di Mazzano
- d) Comune di Nuvolento
- e) Comune di Nuvolera
- f) Comune di Rezzato

in virtù di contratti già stipulati o da stipulare, per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica (Lettera b) potranno, alla stipula dell'Accordo Quadro:

- Non richiedere l'attivazione dei relativi POD;
- Richiedere, con specifico contratto di fornitura, l'attivazione per una durata inferiore a 12 mesi, al solo fine di garantire la continuità di fornitura.

Ciò premesso, la stima dei quantitativi oggetto di gara è stata definita sulla base delle informazioni formalmente comunicate dalle amministrazioni aderenti, ribadendo che solo i contratti esecutivi di fornitura definiranno l'obbligo contrattuale.

Si precisa infine che, con riferimento alle Comunità Montane il Fornitore dovrà emettere una fatturazione separata per ogni singolo comune sulla base della localizzazione del POD.

2. GESTIONE DELLA FORNITURA

2.1 Contratti di fornitura e attivazione della fornitura

I Contratti di Fornitura sottoscritti dalle Amministrazioni dovranno indicare: i Punti di Prelievo (POD), nonché i relativi Quantitativi Stimati del contratto. L'Amministrazione, contestualmente all'invio del Contratto di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per l'eventuale stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di spacciamento in conformità alla normativa vigente in materia.

Qualora nel Contratto di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del Contratto di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo



Contratto di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Contratto di Fornitura.

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica secondo le tempistiche riportate nella successiva tabella:

TABELLA N. 2

Data di Ricezione del Contratto di fornitura sottoscritto dall'Amministrazione contraente	Data di attivazione della fornitura da parte del fornitore
FORNITURE A PREZZO VARIABILE	
Ricezione entro il giorno 9 (incluso) del mese (esempio: 9 gennaio)	Attivazione il primo giorno del 2 ^a mese successivo al mese di riferimento (esempio: attivazione 1 marzo)
Ricezione dal giorno 10 all'ultimo giorno del mese (esempio: 10 gennaio)	Attivazione il primo giorno del 3 ^a mese successivo al mese di riferimento (esempio: attivazione 1 aprile)

Resta inteso che le parti potranno concordare diverso accordo in forma scritta sui tempi di attivazione.

Con riferimento alle forniture ed ai servizi connessi che possono essere oggetto dei contratti di fornitura, l'Amministrazione terrà conto delle caratteristiche e requisiti degli stessi così come stabiliti nel Capitolato Prestazionale dell'Accordo Quadro e nell'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, alle condizioni economiche risultanti dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario stesso. L'Accordo Quadro di ciascun Lotto potrà essere utilizzato dalle singole Amministrazioni per tutta la durata dello stesso e sempre sino a concorrenza dell'esaurimento del Quantitativo massimo fissato dall'Accordo Quadro.

2.1.a Modalità di Stipula dei Contratti di fornitura

Con riferimento alla stipula dei Contratti di fornitura vale quanto di seguito individuato:

1. non vi è un limite al numero minimo e al numero massimo di Contratti di fornitura che possono essere emessi da parte di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I Contratti di fornitura a prezzo potranno avere durata:
 - Minima: almeno 12 mesi, ad eccezione di singole e specifiche casistiche collegate all'illuminazione pubblica, le quali potranno avere una durata inferiore a 12 mesi.
 - Massima: 24 mesi, ovvero il minor tempo dato dalla durata residua dell'Accordo Quadro.
3. I tempi di attivazioni delle predette forniture sono riportati alla tabella n. 2.
4. Per uno stesso POD possono essere emessi consecutivamente nel tempo, lungo il periodo di validità dell'Accordo Quadro, più Contratti di fornitura .



2.2 Erogazione

Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l'erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore "monorario" verrà considerata un'unica fascia di riferimento (F0).

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica), ovvero l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii.

Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell'energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG.

Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l'Amministrazione e il Distributore.



Capitolato descrittivo Prestazionale

L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Ai sensi dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s'impegna a predisporre al momento dell'attivazione dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

2.3 Energia Verde

Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare per tutti i Punti di Prelievo la produzione di Energia Verde, definita come energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

È obbligatorio rendere disponibile l'Energia Verde per un quantitativo pari al 100% del quantitativo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, di ogni Lotto.

L'Energia Verde dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale ne viene fatta richiesta.

Il Fornitore è obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo. Il controllo potrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti allo scadere dei relativi obblighi contrattuali e dalla CUC.

Il Fornitore, con la stipula dell'Accordo Quadro, s'impegna a rendere disponibile, senza alcun onere aggiuntivo, un logo o un marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni, nonché uno schema di licenza d'uso del suddetto marchio. È facoltà della Provincia di Brescia e/o delle Amministrazioni non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il marchio o logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto marchio o logo, è da intendersi ricompreso e, quindi, remunerato nei corrispettivi di cui all'Accordo Quadro.

2.4 Attivazione di connessioni temporanee



Capitolato descrittivo Prestazionale

Il fornitore dovrà garantire, per tutto il periodo di validità ed efficacia dell' accordo quadro, l'erogazione della fornitura del servizio cosiddetto "POD temporanei", anch'essi con energia verde, in occasione di festività, eventi, manifestazioni, ovvero di ogni altro evento per il quale l'Amministrazione abbia necessità di attivare temporaneamente il servizio.

Le Amministrazioni richiederanno il POD temporaneo tramite l'emissione di specifici contratti di fornitura, nei quali verranno specificati i giorni di avvio e di chiusura del servizio "POD Temporaneo". La richiesta di attivazione del POD temporaneo dovrà essere garantita dal fornitore, pena l'applicazione di penali di cui all'Accordo Quadro, per le richieste pervenute almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del servizio, fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il corrispettivo per l'attivazione di energia elettrica tramite connessioni temporanee è fissato dalla normativa vigente in materia, ovvero tabelle TIC 207 e quelle che entreranno eventualmente in vigore nel corso di validità dell'Accordo quadro e dei contratti di fornitura.

Pertanto, nel caso di richieste di aumento di potenza relative a connessioni temporanee in bassa tensione si applicano, per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, i contributi riportati nella Tabella 5 del TIC, oltre al contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2 del TIC.

Nei casi in cui si applicano i contributi riportati alla lettera c) della Tabella 5, qualora la richiesta di aumento di potenza comporti il passaggio nello scaglione successivo, il richiedente è tenuto a versare la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello previsto per lo scaglione di potenza nel quale ricade la connessione a seguito dell'aumento di potenza.

Nel caso di connessioni temporanee il corrispettivo in quota fissa di cui alla tabella 2 del TIC si applica solamente al momento dell'attivazione della fornitura. Il medesimo contributo in quota fissa non è applicato nel caso in cui l'utente richieda una proroga della fornitura che comporti solamente il differimento del termine finale del contratto originario, senza alcuna operazione di disattivazione della fornitura e/o altra modifica contrattuale.

I corrispettivi per l'erogazione dell'energia elettrica sono corrispondenti con quelli contrattualmente vigenti al momento dell'erogazione.

3. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima e devono intendersi ricompresi e remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Con riferimento ai termini previsti nel presente Capitolato Prestazionale, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi solari.



3.1. Call Center /Help desk dedicato

Alla data di attivazione dell'Accordo Quadro e per tutto il periodo di validità ed efficacia dello stesso, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center/Help Desk dedicato il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli Contratti di Fornitura, mediante la predisposizione di un numero di telefono, un indirizzo pec e un indirizzo e-mail. I numeri di telefono dovranno essere numeri geografici di rete fissa nazionale.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante le predette fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché nelle giornate di sabato, domenica o nei giorni festivi deve essere attiva una segreteria telefonica, che possa registrare le chiamate, ovvero altro sistema di contatto (mail/pec). Le chiamate e/o le mail si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.

Il Call Center deve consentire alle Amministrazioni almeno di richiedere:

- informazioni sull'adesione all'Accordo Quadro e sull'attivazione della fornitura;
- chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio del Contratto di Fornitura;
- informazioni e chiarimenti sulle modalità di attivazione dei POD temporanei;
- informazioni e chiarimenti sulla fatturazione;
- assistenza nelle comunicazioni con il gestore della rete e/o Distributore locale.

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura di cui al successivo paragrafo 3.2, al fine di inoltrare le segnalazioni e i reclami di natura amministrativa e tecnica effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.

Laddove offerto in sede di offerta tecnica, (Punti Tecnici - Subcriterio #1.1), il call center/help desk dovrà essere dedicato ed esclusivo alle sole Amministrazioni contraenti.

Laddove offerto in sede di offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #1.2), il fornitore dovrà indicare "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

3.2. Responsabile della fornitura



Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti **un Responsabile della Fornitura**, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla CUC nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara ed in conformità al CV offerto in offerta tecnica (**Punti Tecnici - Subcriterio #3.1**).

Al Responsabile della Fornitura è richiesto di:

- essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Contratti di Fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle singole amministrazioni e dalla CUC.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla CUC, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione, il quale dovrà avere un CV per esperienze e competenze almeno equivalente a quello offerto in gara.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura, senza costi aggiuntivi.

3.3. Reportistica standard alle Amministrazioni

Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti per quanto di rispettiva competenza e in copia alla CUC, **con cadenza mensile**, un report formulato sulla base delle informazioni riportate al successivo punto elenco simile, **in formato “.xls” o equivalente in formato aperto**.

I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Di seguito si riportano le informazioni minime che devono essere contenute nei report:



- Anno di riferimento
- Numero e Data Fattura
- Ragione Sociale Amministrazione
- codice fiscale e P. IVA associate al PoD
- POD; numero ed indirizzo
- Data Inizio e Fine
- Totale periodo (giorni)
- Potenza disponibile ed impegnata
- Perdite di rete standard eventualmente ripartite nelle fasce di consumo
- Consumi per fascia (kWh) F0
- Consumi per fascia (kWh) F1, F2, F3
- Corrispettivo per Energia (€)
- Corrispettivo distribuzione (€)
- Corrispettivi altri oneri (€)
- IVA (€)
- Totale (€).

3.4. Reportistica standard alla CUC

La CUC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di **report specifici in .xls o equivalente in formato aperto da inviare alla medesima C.U.C. entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.**

Pertanto il citato Settore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra, l'elaborazione di **report in formato elettronico, contenenti i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta,** pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni contraenti;
- i Contratti di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
- la data di Ricezione del Contratto di Fornitura;



- la data di attivazione della fornitura;
- i punti di prelievo attivati;
- il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
- i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
 - ✓ consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - ✓ importi fatturati suddivisi per Amministrazione contraente
 - ✓ Energia VERDE fatturata
 - ✓ Corrispettivo per Energia (€)
 - ✓ Corrispettivo distribuzione (€)
 - ✓ Corrispettivi altri oneri (€)
 - ✓ IVA (€) Totale (€).

3.5. Reportistica di riduzione di emissione co2 equivalente

Laddove offerto in sede di offerta tecnica (Punti Tecnici - Subcriterio #2.1), il Fornitore dovrà rilasciare a ciascuna amministrazione che ne faccia richiesta, nonché alla CUC a livello aggregato, apposita reportistica di calcolo di riduzione di emissione di CO2 equivalente prodotta dall'energia verde acquistata, tramite un calcolo standard riconosciuto, quale a titolo esemplificativo: Standard ISO 14067 (*Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and Communication*); LCA - Life Cycle Assessment (UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044), UNI EN ISO 14064-1; GHG Reporting Protocol; PAS 2050.

3.6. Energy Manager

Il fornitore ha facoltà di offrire, e, se offerto, ha l'obbligo di prestare, un servizio di Energy Management senza alcun costo aggiuntivo per la CUC e/o per ciascuna Amministrazione contraente.

Il profilo dell'Energy Manager e le modalità operative di erogazione del servizio offerto dall'energy manager sono indicati in sede di offerta tecnica e valutati in sede di Commissione di gara (**Punti Tecnici - Subcriterio #4.1 e Subcriterio #4.2**). Con riferimento al servizio erogato dall'Energy Manager sarà valutato positivamente, oltre al servizio offerto anche il numero delle Amministrazioni su cui si propone l'erogazione del servizio.

Il servizio di Energy Management dovrà essere erogato in modalità continuativa per tutta la durata dell'Accordo Quadro, secondo le modalità e tempistiche offerti dal fornitore in sede di gara.



In caso di sostituzione dell'Energy Manager nel corso dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla CUC, inviando congiuntamente i riferimenti dell'Energy Manager proposto in sostituzione, il quale dovrà avere un CV per esperienze e competenze almeno equivalente a quello offerto in gara.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.

3.7. Formazione

Il fornitore **dovrà prevedere per ciascun lotto un servizio di formazione**, garantendo almeno i seguenti ambiti formativi e dovrà essere garantito come requisito minimo da parte del fornitore **almeno 1 corso all'anno in uno o più argomenti minimi indicati:**

ARGOMENTI OGGETTO DI FORMAZIONE
Efficientamento energetico
Tematiche legate all'utilizzo dell'energia per servizi di smart cities
Approfondimento su approvvigionamento di energia verde

Il servizio di formazione minimo si intende complessivamente incluso nel corrispettivo di fornitura ed il fornitore potrà organizzare il servizio di formazione nelle modalità e forme dallo stesso proposte in fase di offerta tecnica (**Punti Tecnici - Subcriterio #5.1**), nell'arco di durata dell'Accordo Quadro, fermo restando l'obbligo di organizzare almeno n. 1 corso all'anno.

Il corso sarà successivamente concordato in dettaglio con la CUC in funzione delle modalità e dei tempi di attivazione ed erogazione proposti.

Resta inteso che il fornitore dovrà farsi carico a proprio esclusivo onere e spese di tutta l'attività organizzativa, ivi inclusa la raccolta dei fabbisogni formativi degli enti, l'eventuale individuazione di aula e dei relatori esterni da coinvolgere, chiedendo approvazione alla stazione appaltante del programma e dell'organizzazione.

3.8. Reportistica Evoluta

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i contraente/i e/o dalla Provincia di Brescia.

In tale contesto, il fornitore, qualora offerto in sede di gara (**Punti Tecnici - Subcriterio #6.1**), si obbliga a mettere a disposizione **report e flussi analitici anche di maggiore dettaglio o di sintesi** rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.6 e 3.7.



Capitolato descrittivo Prestazionale

Tali report, qualora offerti, dovranno essere messi a disposizione sia della CUC sia di ogni amministrazione contraente che ne faccia richiesta.

Inoltre il fornitore si impegna, qualora offerto in sede di gara, ad adottare **modalità di invio e di gestione ulteriori rispetto a quelli previsti nei paragrafi 3.3 e 3.4**. In tal caso, il fornitore dovrà descrivere le eventuali caratteristiche e funzionalità della piattaforma informatica utilizzata e messa a disposizione per l'accesso ai dati e per la loro rielaborazione, le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei flussi dati, nonché l'eventuale disponibilità di Web service per la consultazione autonoma dei dati da parte del Committente.

Nel rispetto di quanto sopra, il fornitore potrà quindi liberamente proporre in sede di offerta le tipologie e caratteristiche dei dati/flussi/report, le modalità/tecniche di erogazione utilizzate, le tempistiche di messa a disposizione ed aggiornamento dei dati/flussi/report, le modalità di fruizione e gestione da parte della stazione appaltante, che siano funzionali a consentire una efficiente ed efficace gestione ed analisi dei dati, valorizzando in particolare le soluzioni e le proposte che possano fornire una chiave di lettura di efficientamento energetico.

Le funzionalità proposte in sede di offerta non dovranno comportare nessun costo aggiuntivo per la CUC e per le amministrazioni contraenti che ne facciano richiesta.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.

4. PENALI

Con riferimento ai singoli Contratti di Fornitura, le singole Amministrazioni contraenti, per causa non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, potranno applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore e segnatamente:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di attivazione della fornitura, una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del Contratto di Fornitura;
- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di avvio dell'erogazione dei POD temporanei, una penale dell'1‰ (uno per mille) del valore del contratto di fornitura relativo all'attivazione del servizio di POD temporaneo;
- qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico, e cioè non abbia certificato i quantitativi di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari ad un importo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica all'Amministrazione contraente, una penale pari a Euro 30 (trenta);
- per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica alla CUC, una penale pari a Euro 50 (cinquanta).



È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto per reiterati inadempimenti.

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni dell'Ente Provincia di Brescia o di terzi da essa autorizzati.

5. APPENDICE

Costituisce parte integrante e sostanziale del Capitolato Prestazionale l'**Appendice 1 "storico fabbisogni", in formato .zip**

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA “VERDE” E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
<i>Totale</i>	<i>100</i>

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove **PTOT** è il punteggio totale ottenuto dal concorrente.

In caso di due o più offerte, con identico punteggio finale, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio sulla componente economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica e l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 20 pagine in formato A4 mono fronte (1 pagina=1 facciata), (esclusi la copertina, l’eventuale indice e/o curricula e i criteri tabellari). Si consiglia vivamente l’utilizzo di caratteri di dimensioni adeguate (consigliato Arial 12), nonché la gestione ordinata degli spazi e interlinee (interlinea singola) nonché chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

n°	criteri di valutazione	punti max	Sub.n°	sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Call center / Help Desk dedicato	14	1.1	Call center/help Desk dedicato esclusivamente alle sole Amministrazioni beneficiarie dell'Accordo Quadro			7
			1.2	Numeri per servizi di "addebito al chiamato", denominati secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi , secondo quanto definito dall'articolo 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177.			7
2	Reportistica di riduzione di CO2 equivalente	12	2.1	Elaborazione di reportistica di riduzione di CO2 equivalente prodotta da Energia Verde alle amministrazioni richiedenti e/o alla Stazione appaltante, tramite il calcolo Standard ISO 14067 (<i>Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and Communication</i>); LCA - Life Cycle Assessment (<i>UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044</i>), <i>UNI EN ISO 14064-1</i> ; <i>GHG Reporting Protocol</i> ; PAS 2050, ovvero tramite calcolo equivalente riconosciuto come standard.			12
3	Responsabile della fornitura	15	3.1	CV proposto del responsabile della fornitura e in particolare l'esperienza in ruoli analoghi per contratti di fornitura di energia elettrica, in relazione a numero di anni di esperienza e rilevanza dei progetti gestiti.	15		
4	Energy Manager	10	4.1	a) CV dell'energy manager: CV, e in particolare l'esperienza in ruoli analoghi, in relazione a numero di	5		

				anni di esperienza e rilevanza dei progetti gestiti.			
			4.2	b) Servizio di energy Manager: metodologia proposta e modalità di erogazione del servizio, prodotti (output) e documenti che verranno rilasciati dall'Energy Manager. Sarà valutato positivamente il numero delle Amministrazioni su cui si propone l'erogazione del servizio.	5		
5	Formazione	10	5.1	Descrizione della modalità di formazione (FAD, in aula, webinar ecc), del cv dei docenti, degli argomenti trattati, dei benefici per il personale delle amministrazioni, modalità di intercettazione delle esigenze formative delle amministrazioni, individuazione di relatori esterni.	10		
6	Reportistica evoluta	9	6.1	Business intelligence dei dati: tipologia di informazioni trasmesse e possibilità di lettura dei dati aggregati in ottica di efficientamento energetico. Strumenti e modalità di invio /lettura dei dati.	9		
Totale		70			44		26

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, a fronte dell'esigenza della Provincia di Brescia di avere una fornitura efficiente, un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

Valore	giudizio
1	ottimo
0,8	buono
0,6	sufficiente
0,4	scarso
0,2	negativo
0	molto negativo

Per ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è effettuata la media, dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente di valutazione ($V(a)_i$), definito con due cifre decimali (per arrotondamento, per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5), riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente (indice di valutazione) della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte.

* * *

A ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio, costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso/ sub-peso previsto e definito con due cifre decimali per con arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascuno dei Lotti, con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, il **Punteggio Economico** (PE) è determinato applicando le formule e le modalità seguenti:

$$PE = 30,00 \times \frac{V_{min}}{V_{O_i}}$$

Dove:

- 30,00 = numero massimo di punti economici assegnabili;
- V_{min} = Minimo SPREAD per le forniture a prezzo variabile offerto tra i concorrenti ammessi; il valore che sarà preso a riferimento è l' SVAR più basso.
- V_{O_i} = SPREAD per le forniture a prezzo variabile offerto da ciascun Concorrente, calcolato secondo la seguente formula:

$$V_{O_i} = SVAR$$

Con

- **SVAR**=è lo spread offerto dal concorrente, per le **forniture a Prezzo Variabile**, espresso in Euro/MWh e troncato alla seconda cifra decimale. Detto spread è valido sia per le Utenze Multiorarie (F1, F2, F3) che per le Utenze Monorarie (F0) e per tutte le tipologie contrattuali di cui all'art. 2, comma 2, del TIT con la sola eccezione della lettera a) (cd. utenze domestiche).

SPREAD POSTO A BASE DI GARA

Nella successiva tabella è riportato lo spread unitario massimo (**SPREAD_{MAX}**) a Base di gara, per le Forniture a Prezzo Variabile, espresso in Euro/MWh inclusivo di energia verde al 100%. **Tale valore non potrà essere superato in sede di offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara:**

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT:	Forniture a Prezzo Variabile [€/MWh]
	SVAR
Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica Lettera d) Altre utenze in bassa tensione Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica Lettera f) Altre utenze in media tensione	€ 2,58

Iva esclusa, ulteriori costi inclusi

I prezzi unitari (spread) **devono essere indicati con massimo due cifre decimali**; nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, per troncamento.

I corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dall'articolo 7 dello schema di Accordo Quadro e gli stessi s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa, anche se non espressamente indicati.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri discrezionali, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo relativo al singolo sub criterio da (1 a 6), tale punteggio viene riparametrato. **La c.d. "riparametrizzazione" (di primo livello) si applica ai soli criteri di natura qualitativa**, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La CUC procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, ad esclusione dei criteri tabellari.

In caso di ammissione di una sola offerta nel singolo lotto, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrizzazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi, la limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto (divieto di aggiudicazione plurima) verrà meno e ad un offerente potrà essere aggiudicato un ulteriore lotto, tra quelli ancora disponibili e per i quali abbia presentato offerta, purché sia in possesso dei requisiti relativi alla sommatoria dei 2 lotti, con le seguenti precisazioni in tema di aggiudicazione:

- a) secondo quanto consentito dall'articolo 51, comma 3, del Codice, ciascun offerente, singolo, in raggruppamento o quale ausiliario, potrà aggiudicarsi un solo lotto, salvo il caso di cui alla successiva lettera d);
- b) Il concorrente aggiudicatario del lotto di dimensioni maggiori (quindi il lotto n. 1) sarà ammesso all'apertura del lotto n. 2 ma non potrà risultare aggiudicatario in caso di un numero di offerte sufficienti; pertanto si procederà con lo scorrimento in graduatoria.
- c) In presenza di offerte uguali, per ciascun lotto, si procederà come segue :
 - 1) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla componente economica.
 - 2) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- d) qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi, la limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto verrà meno e ad un offerente potranno essere aggiudicati 2 lotti, per i quali abbia presentato offerta, con lo stesso procedimento utilizzato per l'assegnazione del lotto precedente, applicando quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) in quanto compatibile.

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO MULTILOTTO CON UN UNICO FORNITORE PER LOTTO, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA “VERDE” E SERVIZI CONNESSI DESTINATA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI/ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE E IN AREE LIMITROFE. LOTTO 1 - CIG 84825841C3, LOTTO 2 – CIG 848259392E

REQUISITI DI AMMISSIONE

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

1. Requisiti di idoneità :

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. Requisiti di Capacità economica e finanziaria :

- a) **Fatturato globale** – importi al netto dell’iva - riferito agli **ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili**, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **non inferiore complessivamente al 40% del valore a base di gara dell’importo di ciascun lotto**, per il quale si presenta offerta, nello specifico:

Lotto 1: € 3.800.000,00 IVA esclusa

Lotto 2: € 1.720.000,00 IVA esclusa

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente dovrà possedere almeno il requisito previsto per il lotto di dimensioni maggiori, e quindi il lotto n.1.

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti, in relazione alla forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa consorziata), dovrà possedere almeno i requisiti di partecipazione richiesti per il lotto di maggior importo (ossia il Lotto 1) con le seguenti precisazioni in tema di aggiudicazione:

- a) secondo quanto consentito dall’articolo 51, comma 3, del Codice, ciascun offerente, singolo, in raggruppamento o quale ausiliario, potrà aggiudicarsi un solo lotto, salvo il caso di cui alla successiva lettera d);
- b) Il concorrente aggiudicatario del lotto di dimensioni maggiori (quindi il lotto n. 1) sarà ammesso all’apertura del lotto n. 2 ma non potrà risultare aggiudicatario in caso di un numero di offerte sufficienti; pertanto si procederà con lo scorrimento in graduatoria.
- c) In presenza di offerte uguali, per ciascun lotto, si procederà come segue :

- 1) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla componente economica.
- 2) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- d) qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti ad aggiudicare tutti i lotti ad offerenti diversi, la limitazione all'aggiudicazione di un solo lotto verrà meno e ad un offerente potranno essere aggiudicati 2 lotti, per i quali abbia presentato offerta, con lo stesso procedimento utilizzato per l'assegnazione del lotto precedente, applicando quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) in quanto compatibile.

Nel caso in cui il concorrente si aggiudichi entrambi i lotti, al verificarsi della fattispecie riportata al precedente lettera d., il concorrente aggiudicatario dovrà essere in possesso del requisito di fatturato globale pari alla somma dei fatturati previsti per entrambi i lotti, e quindi un **fatturato globale almeno pari ad € 5.520.000,00**.

In ragione di quanto previsto all'articolo 83, comma 4, del Codice, si precisa che la C.U.C. si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura connesso ai fatturati aziendali - segnatamente, il requisito di capacità economica e finanziaria e a quello di capacità tecnica e professionale di cui al successivo punto 3, per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame ed alla rilevanza dell'indice di solidità degli operatori interessati agli approvvigionamenti per l'Amministrazione contraente.

Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economica e tecnica idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di prestazioni, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell'approvvigionamento. Tali prestazioni dovranno essere prestate anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione delle medesime di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

Ciò detto, il requisito di capacità economico finanziaria è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A ciò si aggiunga che, al fine di consentire e favorire la partecipazione alla presente gara delle micro, piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara:

- è prevista la partecipazione in forma associata (RTI e/o Consorzi) per la quale non è richiesta in capo alle imprese mandanti alcuna percentuale minima dei requisiti (economici e finanziari) previsti;
- è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver stipulato (concluso o in corso) nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara:

- almeno n. 3 contratti per la fornitura di Energia Elettrica

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente avere il numero minimo di 3 contratti.

Nel caso in cui il concorrente si aggiudichi entrambi i lotti, al verificarsi della fattispecie riportata alla precedente lettera d), il concorrente aggiudicatario dovrà essere in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale pari alla somma dei requisiti previsti per entrambi i lotti, e quindi **almeno 6 contratti per la fornitura di energia elettrica.**

	 <p>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

PROVINCIA DI BRESCIA

**Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE E SERVIZI CONNESSI**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LOTTO

(Verrà stipulato un *Accordo Quadro* relativamente a ciascun lotto. Nel caso in cui risulti un solo aggiudicatario per entrambi i lotti verrà stipulato un unico *Accordo Quadro*)

Alcune parti, evidenziate in grigio, saranno compilate in fase di stipula dell'Accordo Quadro, in base ai dati di aggiudicazione.



INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 3 – OGGETTO	9
ARTICOLO 4 – DURATA DELL’AQ E DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELL’AQ E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	11
ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI.....	14
ARTICOLO 8 – VERIFICHE DELLA FORNITURA	16
ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	16
ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	20
ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELL’AQ	22
ARTICOLO 12 – PATTO D’INTEGRITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO ED ANTICORRUZIONE	22
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	23
ARTICOLO 14 – PENALI	24
ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA	26
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE	27
ARTICOLO 17 – RECESSO.....	28
ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	29
ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO.....	29
ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’AQ E CASI DI NUOVO CONTRAENTE.....	31
ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE.....	33
ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	33
ARTICOLO 23 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	34
ARTICOLO 24 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE.....	34
ARTICOLO 25 – CLAUSOLA FINALE	35

	 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA <hr/> <i>Schema di Accordo Quadro</i>	
---	--	--

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VERDE E SERVIZI CONNESSI

LOTTO N. _____ CIG _____

TRA

PROVINCIA DI BRESCIA / Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Via Musei, n. 32, CAP 25121, C.F. 80008750178 / P. IVA 03046380170, PEC: cucbrescia.bs@pec.provincia.brescia.it in persona di _____ giusta poteri allo stesso conferiti con da _____ (nel seguito “la **C.U.C.**”)

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale ____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa **mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la **mandante** _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____,e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a. la Provincia di Brescia, quale Ente di area vasta, ha inteso mettere a disposizione dei Comuni e degli enti locali del proprio territorio l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (in base al quale “*La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le*

	 <p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”), svolgendo il ruolo di stazione appaltante in nome e per conto dei soggetti aderenti per l’approvvigionamento oggetto del presente Accordo Quadro;

- b. ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede, peraltro, che i Comuni per gli acquisti pari e superiori ad Euro 40.000 possono ricorrere ad una centrale di committenza, ovvero alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane, ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- c. la Provincia di Brescia in qualità di Centrale Unica di Committenza di Area vasta (nel seguito anche “C.U.C.”) può, tra l’altro, stipulare Accordi Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta di uno o più fornitori ai quali le Amministrazioni beneficiarie possono aggiudicare gli Appalti specifici, quindi sottoscrivere i contratti attuativi ed esecutivi dell’*Accordo Quadro*, ciò anche in virtù degli atti adottati dalle predette Amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in favore della Provincia di Brescia per l’espletamento delle funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;
- d. in attuazione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la C.U.C. ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in due Lotti per la stipula Accordi Quadro per la fornitura di Energia Elettrica in favore della Provincia di Brescia e di Enti locali/Enti della provincia di Brescia ed aree limitrofe (di seguito anche solo “Amministrazioni”), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data [redacted] ed in estratto sulla G.U.R.I. in data [redacted], avvalendosi del sistema di negoziazione telematico Sintel, messo a disposizione dalla Regione Lombardia attraverso ARIA SPA, la centrale di committenza regionale, ciò anche in considerazione delle modalità di approvvigionamento previste per la fornitura di energia elettrica, merceologia ricompresa nello specifico regime di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e come ulteriormente modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale “*le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;*
- e. il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. [redacted] / CIG [redacted] e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare la fornitura richiesta, inclusiva dei

	 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA	
<hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>		

servizi connessi oggetto del presente *Accordo Quadro* ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, i Contratti di Fornitura che verranno stipulati dalle Amministrazioni in attuazione dell'*Accordo Quadro*, mediante l'invio dei *Contratti* di Fornitura emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*;

- f. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro* che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g. il presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la C.U.C. nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura in oggetto nonché della erogazione dei Servizi connessi;
- h. i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso la *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- i. resta espressamente inteso che la C.U.C. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Contratto di Fornitura;
- j. il presente *Accordo Quadro*, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura di *Energia Elettrica Verde* e dei *Servizi connessi* oggetto del presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'*Accordo Quadro*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

	 <p style="margin-top: 20px;"><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- 2) Il presente *Accordo Quadro* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta, le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* in esecuzione del presente *Accordo Quadro* e nei quali specificheranno il *Quantitativo della Fornitura*. In particolare, l'*Accordo Quadro* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la C.U.C., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del *Quantitativo massimo contrattuale* stabilito, i *Contratti di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano il presente *Accordo Quadro* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'*Accordo Quadro* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'*Accordo Quadro* e/o con i *Contratti di Fornitura*, la Provincia di Brescia e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
- 5) Costituiscono parte integrante e sostanziale, seppur non materialmente allegati al presente *Accordo Quadro*, oltre al Patto di integrità e il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia (reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale <http://www.provincia.brescia.it> – sezione Amministrazione Trasparente), i seguenti Allegati:
 - l'Allegato “A” (*Capitolato Prestazionale*),
 - l'Allegato “B” (*Offerta Economica per il prezzo variabile*),
 - l'Allegato “C” (*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica Verde, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*),
 - l'Allegato “D” (*Modello di Contratto di fornitura*),
 - l'Allegato “E” (*Elenco delle Amministrazioni*),
 - l'Allegato “F” (*offerta tecnica*).

	 <p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

(I predetti allegati, ad esclusione del Capitolato Prestazionale, saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione della fornitura in oggetto. L'offerta economica sarà quella offerta in sede di gara).

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito del presente *Accordo Quadro* si intende per:

- a) *Amministrazione/i*: il Settore competente della Provincia di Brescia e gli Enti locali/Enti aventi sede nel territorio della provincia di Brescia ed in aree limitrofe, di cui all'Allegato "E", legittimati ad utilizzare il presente *Accordo Quadro*, in virtù del mandato conferito alla C.U.C. la quale assume il compito di espletare le funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;
- b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano il presente *Accordo Quadro* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la stipula dei *Contratti di Fornitura*;
- c) *AEEG*: Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
- d) *Consumo stimato del contratto*: consumo totale stimato della fornitura, espresso in kWh, indicato nel *Contratto di Fornitura* dall'*Amministrazione Contraente* e calcolato sulla base del consumo storico dei singoli Punti di Prelievo oggetto del *Contratto di Fornitura*; nel caso di attivazione di nuovi Punti di Prelievo, il predetto consumo stimato sarà calcolato sulla base dei consumi presunti.
- e) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo del presente *Accordo Quadro* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Accordo Quadro*; il modello di tale documento è fornito con l'allegato "D", che verrà sottoscritto con firma digitale dall'*Amministrazione Contraente* ed inviato tramite PEC al *Fornitore*, con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare l'*Accordo Quadro* impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto; ogni *Amministrazione Contraente* può stipulare uno o più *Contratti di Fornitura*, anche di diversa durata residua, in funzione delle specifiche esigenze e scadenze dei contratti di fornitura in corso;
- f) *Accordo Quadro*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- g) *Data di Attivazione*: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica verde del singolo *Contratto di Fornitura*, secondo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale ovvero nell'offerta tecnica;

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- h) *Distributore Locale*: l'esercente del servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- i) *Energia elettrica verde*: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- j) *Fasce Orarie*: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.;
- k) *Fonti di Energia Rinnovabile (FER)*: le fonti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
- l) *Fornitura a prezzo variabile*: fornitura di energia elettrica verde il cui corrispettivo relativo alla quota energia varia sulla base della media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP);
- m) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- n) *Perdite di rete*: i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- o) *Punto di prelievo*: così come definito all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011" riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta nel *Contratto di Fornitura* e nei relativi allegati;
- p) *POD Temporanei*: fornitura del servizio di allacciamento di POD ed erogazione di energia elettrica per un periodo di tempo definito;
- q) *PUN*: Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;
- r) *PUNIndex*: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP) ;
- s) *Quantitativo massimo contrattuale*: ammontare massimo della fornitura di energia elettrica stabilito per il Lotto della gara di cui alle premesse ed oggetto del presente *Accordo Quadro*, per tutta la

	<p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
--	--	--

durata del medesimo;

- t) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Contratti di fornitura*);
 - u) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Prestazionale* e nell'*offerta tecnica*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
 - v) *Utenze Multiorarie*: i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
 - w) *Utenze Monorarie*: i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'*Accordo Quadro* disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a dare esecuzione ai *Contratti di Fornitura* di energia elettrica nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* con i *Contratti di Fornitura stessi* e nei limiti del *Quantitativo massimo contrattuale*.
- 2) La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'*Accordo Quadro*, anche prorogato, sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Quantitativo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Quantitativo massimo contrattuale*.
- 3) Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Provincia di Brescia abbia accettato il logo o marchio proposto dal *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Prestazionale*, il *Fornitore* medesimo dovrà mettere a disposizione dell'*Amministrazione Contraente* che abbia richiesto l'*Energia Verde* nel *Contratto di Fornitura* il logo o marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle *Amministrazioni Contraenti* non accettare il logo o marchio proposto dal *Fornitore* ed è, altresì, facoltà delle *Amministrazioni Contraenti* chiedere al *Fornitore* di modificare il suddetto logo o marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il *Fornitore* non

	 <p style="margin-top: 20px;"><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

acconsenta alle modifiche proposte dalle *Amministrazioni Contraenti*, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il logo o marchio proposto.

- 4) Unitamente alla fornitura di *energia elettrica verde*, il Fornitore dovrà prestare i *Servizi connessi*, tutto come meglio descritto nel *Capitolato Prestazionale* quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusi quelli ulteriori eventualmente proposti nell'ambito dell'offerta tecnica. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è e deve intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto *dall'Amministrazione Contraente*.
- 5) Il presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione né per la Provincia di Brescia, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dal presente *Accordo Quadro* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione dei *Contratti di Fornitura* sino a concorrenza del *Quantitativo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato ai sensi degli articoli 106, c. 1, lett. a) fino al 20% dell'importo contrattuale iniziale e c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 6) Si precisa che il suddetto *Quantitativo massimo contrattuale* esprime il limite massimo per l'accettazione mediante esecuzione dei *Contratti di Fornitura* emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*, per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*; resta inteso che, concorre al raggiungimento del suindicato *Quantitativo massimo contrattuale*, e quindi alla sua erosione, esclusivamente il *Consumo totale stimato del contratto* relativo a ciascun singolo *Contratto di Fornitura*, così come definito nel precedente articolo 2 lettera e). Il *Fornitore* dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica alle *Amministrazioni Contraenti* sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'*Amministrazione Contraente* per tutta la durata dei singoli *Contratti di Fornitura*.
- 7) Oltre quanto previsto al precedente comma 2, le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Quantitativo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora il *Quantitativo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, i quantitativi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per la stipula di nuovi *Contratti di Fornitura*.

Articolo 4 – Durata dell'AQ e dei Contratti di Fornitura

- 1) Il presente *Accordo Quadro* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal _/_/___. La predetta durata dell'*Accordo Quadro* può essere prorogata, su comunicazione scritta della Stazione Appaltante, sino ad un massimo di 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza originaria dell'*Accordo Quadro*

	<p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
--	--	--

non sia esaurito il Quantitativo massimo contrattuale e, in ogni caso, sino all'esaurimento di detto Quantitativo, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

- 2) La durata dell'*Accordo Quadro*, e quindi di durata dei singoli Contratti di Fornitura potrà essere ulteriormente modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessario per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- 3) Resta inteso che i termini di durata dell'*Accordo Quadro* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della predetta scadenza qualora sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 4) Per durata dell'*Accordo Quadro* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante la stipula dei Contratti di Fornitura attuativi del presente *Accordo Quadro*.
- 5) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi dell'*Accordo Quadro*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti*, hanno durata stabilita nel singolo *Contratto di Fornitura* secondo le prescrizioni riportate al paragrafo 2.1.a del *Capitolato Prestazionale*.
- 6) È escluso ogni tacito rinnovo dell'*Accordo Quadro*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione dell'AQ e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) Il presente *Accordo Quadro* è utilizzato dalle *Amministrazioni Contraenti* ai fini della stipula del proprio *Contratto di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia dell'*Accordo Quadro*.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula del presente *Accordo Quadro*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* del *Contratto di Fornitura* sottoscritto dall'Amministrazione.

Pertanto, all'atto della *Ricezione* del *Contratto di Fornitura* sottoscritto dall'Amministrazione il *Fornitore* dovrà: *i)* dare immediato adempimento e perfetta esecuzione al *Contratto di Fornitura* secondo quanto ivi stabilito nel rispetto del presente *Accordo Quadro*; *ii)* dare immediato riscontro all'Amministrazione inviando entro 5 (cinque) giorni dalla *Ricezione* il *Contratto di Fornitura* sottoscritto dal *Fornitore*, ciò anche solo ai fini ricognitivi.

- 3) Il *Contratto di Fornitura* sarà trasmesso via pec al fornitore e per conoscenza alla C.U.C.. Nel caso di utilizzo di un catalogo elettronico, le regole specifiche saranno comunicate prima della stipula dell'*Accordo Quadro*.

	 <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

4) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto della sottoscrizione del *Contratto di Fornitura*, la sussistenza o meno di eventuali rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato al *Contratto di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nel *Contratto di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
 - c) Il *Contratto di Fornitura* dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il Consumo stimato del *Contratto di Fornitura*;
 - l'elenco dei Punti di Prelievo (POD);
 - la durata stimata: alternativamente pari a:
 - Durata residua dell'Accordo Quadro;
 - Durata minima di 12 mesi;
 - Per i soli pod di illuminazione pubblica in bassa tensione: durata inferiore a 12 mesi;
 - i riferimenti per la fatturazione;
 - il CIG della procedura (quindi, dell'*Accordo Quadro*) ed il CIG dedicato (quindi, del *Contratto di Fornitura*).
 - d) In casi di richiesta di durate differenti, dovranno essere emessi differenti *Contratti di Fornitura*.
 - e) Qualora uno o più Punti di Prelievo non siano stati attivi nel corso dell'anno precedente l'*Amministrazione Contraente* indicherà nel *Contratto di Fornitura* una stima presunta dei relativi consumi.
 - f) Qualora nel *Contratto di Fornitura* non siano indicati i *Punti di Prelievo* da approvvigionare, il *Fornitore* non dovrà dare esecuzione al *Contratto* medesimo, risultante non conforme, e dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo PEC all'*Amministrazione*.
- 4) Ciascuna *Amministrazione Contraente* che abbia in corso di esecuzione un *Contratto di Fornitura* può stipulare ulteriori nuovi *Contratti di Fornitura* per eventi eccezionali legati all'attivazione di POD temporanei;

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- 5) il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza del *Contratto di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Contratto di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Contratto di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
- a. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione al *Contratto di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare il presente *Accordo Quadro* ovvero abbia ricevuto *Contratti di Fornitura* oltre la concorrenza del *Quantitativo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento del *Contratto*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e la C.U.C. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
 - b. qualora venga richiesto dalla C.U.C., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, sullo stato di ciascun *Contratto di Fornitura*.

Articolo 6 - Attivazione della fornitura

- 1) L'*Amministrazione* si impegna a rilasciare in favore del *Fornitore*, contestualmente all'invio del *Contratto di Fornitura*, le eventuali deleghe (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.) per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i. e del TIV.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti*, con la stipula del *Contratto di Fornitura*, s'impegnano al rilascio in favore del *Fornitore* dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli *Contratti di Fornitura*, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei *Contratti di Fornitura*. I detti rilasci avverranno a condizione che il *Fornitore* predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 7.
- 3) Il *Fornitore* si impegna a fornire l'energia elettrica dalla *Data di Attivazione*, ossia entro i termini massimi fissati nel Capitolato Prestazionale ovvero in quelli migliorativi offerti in sede di gara, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
- 4) Il *Fornitore* è obbligato a dare perfetta esecuzione ai *Contratti di fornitura* per POD temporanei, a prescindere dal quantitativo stimato previsto negli stessi;

	 <p style="margin-top: 20px;"><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- 5) Resta inteso che, con riferimento a ciascun singolo *Contratto di Fornitura*, nel caso in cui il consumo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al *Consumo totale stimato del contratto*, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal *Fornitore* il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura* sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello *Schema di Accordo Quadro* e nei relativi allegati.
- 6) Qualora alla *Data di Attivazione* della fornitura, per cause non imputabili al *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dalla precedente fornitura di energia elettrica, il relativo *Contratto di Fornitura* non avrà validità ed il *Fornitore* non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'*Amministrazione* ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo *Contratto di Fornitura*.
- 7) Qualora il *Fornitore* venga a conoscenza che, per cause imputabili all'*Amministrazione*, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al *Distributore Locale*, verrà disattesa la *Data di Attivazione* indicata nel *Contratto di fornitura*, il *Fornitore* s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'*Amministrazione*.

Articolo 7 – Corrispettivi

- 1) Con riferimento alle forniture di energia verde a prezzo variabile, i corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza dell'esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, saranno calcolati applicando il prezzo offerto per tipologia di misuratore () e *Fasce Orarie*. I corrispettivi vengono aggiornati mensilmente secondo le modalità previste nel presente articolo.
- 2) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* per le forniture di energia elettrica verde a prezzo variabile oggetto di ciascun relativo *Contratto di Fornitura* sono calcolati secondo il dettaglio di cui ai successivi commi 3 e 4.
- 3) A. **per le UtENZE Multiorarie**, il corrispettivo è dato dalla somma:
 - dello spread offerto in gara **SVAR** espresso in Euro/MWh;
 - del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto – espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP);
- B. **per le UtENZE Monorarie**, il corrispettivo è dato dalla somma:
 - dello spread offerto **SVAR** espresso in Euro/MWh;

	 <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo;

I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo, entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche)

Il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d’utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

4) Oltre ai corrispettivi di cui ai precedenti commi, sono totalmente a carico dell’*Amministrazione Contraente*:

- I corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile;
- il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura;
- gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie ARIM, ASOS, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall’ARERA e l’eventuale corrispettivo Cmor;
- le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

5) Gli oneri di cui al precedente comma 5 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore e s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati

6) Resta inteso che per le *Amministrazioni Contraenti* dotate di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al Testo Integrato) saranno applicati i medesimi corrispettivi alle *Amministrazioni Contraenti* dotate di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle *Fasce Orarie*).

7) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura di *Energia Elettrica verde* e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei *Servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Prestazionale* e nel presente atto ed offerti in sede di offerta tecnica, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

8) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

- 9) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, eccezion fatta per i servizi di cui all'articolo 3 del *Capitolato Prestazionale*, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, anche emanati dalle autorità competenti.

Articolo 8 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento per la stipula ed esecuzione del *Contratto di Fornitura*, anche ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 31, comma 14, e 101 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del *Contratto di Fornitura*, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo dell'*Accordo Quadro* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla C.U.C. e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Contratti di Fornitura*.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla e nei confronti della singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente *Accordo Quadro*, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il pagamento dei corrispettivi, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare alla C.U.C. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nel *Contratto di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - **il CIG del lotto della procedura,**
 - **il CIG "derivato"** riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il **CUP** che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla C.U.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
 - g) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- 3) Con riferimento ad ogni singolo *Contratto di Fornitura*, **ciascuna fattura** dovrà essere emessa dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente *Accordo Quadro*. In particolare, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli *Punti di Prelievo* cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata ed inviata all'*Amministrazione Contraente* ed emessa con **cadenza mensile** entro 15 (quindici) giorni dalla data fine mese di fatturazione. Resta salva la facoltà per il *Fornitore* di concordare con le singole *Amministrazioni Contraenti* ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
- 4) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura* saranno calcolati come specificato all'Articolo "Corrispettivi". Tali corrispettivi saranno dovuti dalle *Amministrazioni Contraenti* al *Fornitore* a decorrere dalla *Data di Attivazione* della *Fornitura*. La cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.
- 5) Il *Fornitore* dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun *Punto di prelievo* misurati dal *Distributore Locale* alla cui rete l'*Amministrazione Contraente* è collegata. Qualora il *Fornitore* non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Consumo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del *Distributore Locale*.
- 6) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Amministrazione Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel *Contratto di Fornitura*.
- 7) Il *Fornitore* potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Amministrazione Contraente* nel *Contratto di Fornitura* e normativamente previsto. In tal caso

	<p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.

- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il **pagamento delle fatture** è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a **30 (trenta) giorni data ricezione fattura**;
 - 9) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.
 - 10) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, come dichiarato dal Fornitore, il cui atto è messo a disposizione dell'Amministrazioni Contraenti. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.
- Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla C.U.C. in sede di stipula della presente *Accordo Quadro*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.
- 11) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra con adeguato anticipo in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 - 12) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi anche in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno procedere con la fatturazione elettronica nei confronti dell'Amministrazione facendo riferimento alle prestazioni di competenza che ciascuna ha eseguito, in quanto alla figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza il rapporto tra associate e capogruppo, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria un apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce ed il codice CIG del contratto di riferimento.

	 <p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- 13) In riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'*Accordo Quadro*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine a *Contratti di Fornitura* diversi.
- 14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la C.U.C. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 15) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto dell'*Accordo Quadro*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Accordo Quadro*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'*Accordo Quadro*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la C.U.C. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'*Accordo Quadro* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Prestazionale*, pena la risoluzione di diritto dell'*Accordo Quadro* medesima e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente il *Contratto di Fornitura* da essa emesso.

	<p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
--	--	--

- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'*Accordo Quadro*, a:
- erogare l'energia elettrica oggetto dell'*Accordo Quadro* ed a prestare i *Servizi Connessi*, ivi inclusi quelli previsti nell'offerta tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Accordo Quadro* e negli atti di gara;
 - assistere le *Amministrazioni* nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'*Accordo Quadro*;
 - a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati;
 - manlevare e tenere indenne la C.U.C. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'*Accordo Quadro*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla C.U.C. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei *Servizi Connessi* alle norme previste nella presente *Accordo Quadro* e nei *Contratti di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

	<p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'*Accordo Quadro*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, della C.U.C. , per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 – Monitoraggio e reportistica dell'AQ

- 1) La C.U.C. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'*Accordo Quadro*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione dell'*Accordo Quadro* sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Prestazionale*.
- 2) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto al sopracitato Settore ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.
- 3) Il fornitore dovrà fornire la reportistica minima e quella eventualmente offerta in gara secondo quanto riportato nel Capitolato prestazionale e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 12 – Patto d'integrità, Codice di Comportamento ed Anticorruzione

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, sottoscrivendolo in sede di gara, il Patto d'Integrità della Provincia di Brescia. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del singolo Contratto di Fornitura, il *Fornitore* sarà tenuto a sottoscrivere anche il Patto di Integrità dell'*Amministrazione Contraente*, qualora vigente, valido per la fase esecutiva del contratto medesimo.
- 2) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalle singole *Amministrazioni contraenti* e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
- 3) Il *Fornitore* dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive norme in materia (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

- 4) Il *Fornitore* prende, altresì, atto che l'inosservanza dei predetti documenti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente *Accordo Quadro* che legittima la C.U.C. a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Qualora il *Fornitore* metta a disposizione della C.U.C. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione dei predetti documenti, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la C.U.C. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il *Fornitore* dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Brescia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 13 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'*Accordo Quadro* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

esse, per tutto il periodo di validità dell'*Accordo Quadro*.

- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che la fornitura di Energia elettrica oggetto del presente *Accordo Quadro* deve essere prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità di cui all'All. 6 della procedura di gara. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della C.U.C. della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura di Energia Elettrica che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Provincia di Brescia ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla Provincia di Brescia, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione contraente. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta della Provincia di Brescia ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 14 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo del presente *Accordo Quadro*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono applicate le penali di cui al Capitolato Prestazionale.
- 2) Inoltre, ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura, rispetto ai predetti livelli di servizio, o

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, *Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, su valutazione del RUP.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel *Capitolato Prestazionale*, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Provincia di Brescia di cui al successivo comma.

- 3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Prestazionale*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente *Accordo Quadro*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 4) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o la C.U.C., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o del citato Settore a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 5) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la Provincia di Brescia potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la C.U.C. per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) *dell'importo stimato dell'Accordo Quadro*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'*Accordo Quadro* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

Articolo 15 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva di euro [] pari al 2% dell'importo contrattuale (corrispondente al valore del singolo lotto n. []) a favore della Provincia di Brescia, rilasciata da [], polizza n°. [], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Ai sensi del medesimo articolo, ai fini della stipula del singolo *Contratto di fornitura*, il *Fornitore* sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a favore dell'*Amministrazione Contraente*, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e della C.U.C., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.
- 3) La garanzia deve prevedere quali beneficiari la Provincia di Brescia per quanto concerne l'Accordo Quadro e le singole *Amministrazioni Contraenti* per quanto concerne i singoli contratti di fornitura ed opera nei confronti beneficiario a far data dalla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro/dei singoli contratti di fornitura*.
- 4) Il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata per la corretta esecuzione del singolo *Contratto di fornitura* ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) In ogni caso, qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla C.U.C.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la C.U.C. dichiarerà risolto l'*Accordo Quadro* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 16.

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

Articolo 16 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Accordo Quadro*, la C.U.C. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Provincia di Brescia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
ovvero
 - applicazione di penali da parte della C.U.C. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'*Accordo Quadro*;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente *Accordo Quadro*,
 le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.
- 3) Salvo non sia disposto diversamente da parte della Provincia di Brescia., la risoluzione dell'*Accordo Quadro* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Contratti di Fornitura*; l'*Accordo Quadro*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 4) La risoluzione dell'*Accordo Quadro* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'*Accordo Quadro*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 5) In caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro* per la violazione degli obblighi contrattuali e/o degli impegni previsti nel Patto di Integrità, la Provincia di Brescia procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo,

	 <p style="margin-top: 20px;"><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

- 7) Resta inteso che la Provincia di Brescia e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratti* di *Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la C.U.C. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dall'*Accordo Quadro*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore* ivi incluso, in particolare, il mancato invio da parte del *Fornitore* della reportistica nei termini o non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'*Accordo Quadro*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

	 <p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- 4) Qualora la C.U.C. receda dall'Accordo Quadro ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Contratti di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 18 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula dell'Accordo Quadro, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura* pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la Provincia di Brescia e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 16
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 – Subappalto

- 1) (da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % del *Quantitativo massimo contrattuale*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante (Amministrazioni contraenti), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla C.U.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il *Fornitore* si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso le Amministrazioni contraenti, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la C.U.C. non autorizzerà il subappalto.
- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Provincia di Brescia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

	 <p style="margin-top: 20px;"><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

- 7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 8) Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Provincia di Brescia e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, la C.U.C. avrà facoltà di risolvere l'*Accordo Quadro*, ai sensi del precedente Articolo 17.
- 11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 12) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. 1) 2), del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C., in qualità di centrale di committenza, stipula il presente *Accordo Quadro* a beneficio delle Amministrazioni che sono le stazioni appaltanti dei singoli appalti specifici. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è l'*Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza il presente *Accordo Quadro* mediante la stipula di *Contratti di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Amministrazioni contraenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto, comunicandolo alla C.U.C.

Articolo 20 – Divieto di cessione dell'AQ e casi di nuovo contraente

- 1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, l'*Accordo Quadro* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la C.U.C. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e l'*Accordo Quadro* ai sensi del precedente Articolo 16
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente *Accordo Quadro* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*.

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente *Accordo Quadro*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la C.U.C. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'*Accordo Quadro*; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione (sostituzione) soggettiva all'*Accordo Quadro* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della C.U.C.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. Paragrafo 1.6 del Disciplinare di gara) in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del medesimo decreto.
- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'*Accordo Quadro* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuati dalla C.U.C. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente *Accordo Quadro* - ovvero alla C.U.C. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva dell'*Accordo Quadro* al Fornitore da parte della C.U.C., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura*. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri *Contratti di Fornitura* in essere.
- 9) La C.U.C., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento dell'*Accordo Quadro*, una esecuzione dell'*Accordo Quadro* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

	<p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

Articolo 21 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la C.U.C., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'*Accordo Quadro* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 22 – Trattamento dei dati

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente *Accordo Quadro* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
- 3) La C.U.C. e le Amministrazioni Contraenti, trattano i dati relativi al presente *Accordo Quadro* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione dell'*Accordo Quadro* medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la C.U.C. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo all'*Accordo Quadro* sono informate del trattamento da parte della C.U.C. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'*Accordo Quadro* stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* è informato, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla C.U.C. dalle Amministrazioni in fase di stipula dei *Contratti di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

	 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA <hr/> <i>Schema di Accordo Quadro</i>	
---	--	--

- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativo successivo *Accordo Quadro*, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.
- 8) Nell’ambito dei singoli contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base del presente *Accordo Quadro* le Amministrazioni Contraenti, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla C.U.C. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell’*Accordo Quadro*, che è stipulato in una delle forme di cui al comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto secondo il meccanismo dello Split Payment, conseguentemente, all’*Accordo Quadro* dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 24 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, l’*Accordo Quadro* è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l’aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo *Accordo Quadro* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dell'Energia Elettrica oggetto dell'*Accordo Quadro*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Accordo Quadro* si intende risolto e la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25 – Clausola finale

- 1) Il presente *Accordo Quadro* ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'*Accordo Quadro* e/o dei singoli *Contratto di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'*Accordo Quadro* o dei singoli *Contratto di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente *Accordo Quadro* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle*

	<p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITENZA AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	---	--

clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile", parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Provincia di Brescia - C.U.C.

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

	 <hr/> <p><i>Schema di Accordo Quadro</i></p>	
---	--	--

(Allegato C)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione dell'Accordo Quadro e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Attivazione della Fornitura), Articolo 7 (Corrispettivi), Articolo 8 (Verifiche della fornitura), Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 12 (Patto di integrità, Codice di Comportamento ed Anticorruzione), Articolo 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro) Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 25 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*